

**Direzione:** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

## DETERMINAZIONE

N. G00341 del 17/01/2019

Proposta n. 486 del 16/01/2019

**Oggetto:**

Integrazione della Determinazione G07168 del 05/06/2018 relativamente alle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1 comma 991 Lettera A della L.n.145/2018.

**Proponente:**

Estensore \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale \_\_\_\_\_

Protocollo Invio \_\_\_\_\_

Firma di Concerto \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Integrazione della Determinazione G07168 del 05/06/2018 relativamente alle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1 comma 991 Lettera A della L.n.145/2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO**

**PREMESSO CHE** con l'art.1 comma 991 Lettera A della L.n.145/2018 è stato stabilito il differimento dei termini di pagamento della tassa automobilistica regionale 2016 e 2017 **dal 16 Gennaio 2019 al 1 Giugno 2019**, per i soggetti residenti nei Comuni della Regione Lazio dettagliatamente indicati nell'allegato A della presente determinazione;

**RILEVATO CHE** conseguentemente, per quanto premesso, è necessario rimodulare le date dei termini di scadenza delle rate di pagamento delle tasse automobilistiche di cui i periodi 2016 e 2017 ove il contribuente a partire dal **1 Giugno 2019** voglia aderire;

**CONSIDERATO CHE** il termine di scadenza del pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2016 e 2017 così come modificato dall'art.1 comma 991 Lettera A della L.n.145/2018 cade di sabato e rilevato che l'art.6 comma 8 della L.n.473/1994 prevede che " *Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi..., regionali ... il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo* ";

**RICHIAMATA** la Determinazione G07168 del 05/06/2018, che ai sensi art.3 comma 3 della l.n.241/1990 e s.m.i è atto propedeutico all'integrazione della presente disposizione, reperibile per la sua consultazione sul Sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) > Argomenti > Tributi Regionali > Atti Amministrativi, valida ed efficace in tutte le sue parti, ad esclusione dei termini di pagamento dei periodi di pagamento relativi al 2016 e 2017 della tassa automobilistica in unica soluzione, ovvero in alternativa in 5 rate mensili di pari importo;

**STABILISCE** la rimodulazione delle date della ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con le seguenti modalità alternative:

1) Pagamento **dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **03/06/2019**, come segue:

- i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **03/06/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
- ii. **Anno tributario 2017**: pagamento presso gli intermediari alla riscossione entro il **03/06/2019**.L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso:  
[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto >modalità di pagamento. L'elenco degli intermediari presso i quali eseguire il pagamento del bollo auto dell'annualità 2017, è riportato anche nell' Allegato A.

2) **Anno tributario 2016 e 2017: Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **3 Giugno 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:

- La seconda rata, entro il **1 Luglio 2019**;
- La terza rata, entro il **1 Agosto 2019**;
- La quarta rata, entro il **2 Settembre 2019**;
- La quinta rata entro il **1 Ottobre 2019**;

Dal **2 Ottobre 2019**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 1 Ottobre 2019 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il 03/06/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del 1/10/2019 l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 1/10/2019 l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

**RICHIAMATI** rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.  
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;  
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.  
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

**IN FORZA** la DGR.n.273 del 5 Giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 Maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

**SU PROPOSTA** del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

### **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

- Di richiamare la Determinazione G07168 del 05/06/2018, che ai sensi art.3 comma 3 della l.n.241/1990 e s.m.i è atto propedeutico all'integrazione della presente disposizione, reperibile per la sua consultazione sul Sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) > Argomenti > Tributi Regionali > Atti Amministrativi, valida ed efficace in tutte le sue parti ad esclusione dei Termini di pagamento dei periodi di pagamento relativi al 2016 e 2017 della tassa automobilistica in unica soluzione ovvero in alternativa in 5 rate mensili di pari importo;
- che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti di cui al punto precedente avviene entro le seguenti date:
  1. **Pagamento dell'intero importo** della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il **03/06/2019** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), così:
    - i. **Anno tributario 2016**: pagamento entro il **03/06/2019** mediante bollettino postale N. **1041505643**, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare;
    - ii. **Anno tributario 2017**: pagamento presso gli intermediari alla riscossione entro il **03/06/2019**. L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso: [www.regione.lazio.it/argomenti/tributiregionali/tassaautomobilistica/bolloauto/modalita\\_di\\_pagamento](http://www.regione.lazio.it/argomenti/tributiregionali/tassaautomobilistica/bolloauto/modalita_di_pagamento). L'elenco degli intermediari presso i quali eseguire il pagamento del bollo auto dell'annualità 2017, è riportato anche nell' Allegato A;
  2. **Anno tributario 2016 e 2017: Pagamento di cinque rate** di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il **3 Giugno 2019** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
    - La seconda rata, entro il **1 Luglio 2019**;
    - La terza rata, entro il **1 Agosto 2019**;
    - La quarta rata, entro il **2 Settembre 2019**;
    - La quinta rata entro il **1 Ottobre 2019**

Dal **2 Ottobre 2019**, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 1 Ottobre 2019 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il 03/06/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **1/10/2019** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **1/10/2019** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
Dott. Marco Marafini